COMUNE DI GRIMALDI

Provincia di Cosenza

Commissario Straordinario Liquidatore

Nominato con D.P.R. del 25 marzo 2015

Verbale di deliberazione n. 2

Oggetto: **Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Grimaldi**

L'anno duemilaquindici addì dodicidel mese di giugno alle ore 10,00 nella Sede comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Grimaldi, nominato con D.P.R. del 25 marzo 2015 nella persona della Dott. Maurizio Ceccherini, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa la dott.ssa Bifano Patrizia, funzionario del Comune di Grimaldi, nella qualità di segretario Verbalizzante.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Premesso

- che il Comune di Grimaldi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2015, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 25 marzo 2015 è stato nominato il Commissario Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 13 aprile 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: dott. Maurizio Ceccherini:
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario straordinario di liquidazione in data 17 aprile 2015 si è regolarmente insediata presso il Comune di Grimaldi, così come da deliberazione n. 1 del 17 aprile 2015;
- che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378: *"L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e*

nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.";

Considerato

- che con deliberazione n. 1 del 17 aprile 2015 il Commissario straordinario di liquidazione ha richiesto formalmente all'Istituto tesoriere del Comune di Grimaldi, Banca Carime S.p.a. - Ubi Banca - di Cosenza, Filiale di Rogliano, l'apertura di un conto speciale di tesoreria per la gestione dei mezzi finanziari occorrenti al risanamento dell 'Ente e la relativa bozza di convenzione;
- che lo stesso Istituto di credito ha prodotto all'Organo Straordinario di Liquidazione una specifica bozza di convenzione che è stata vagliata da entrambi le parti;
- che il Comune di Grimaldi ha stipulato con atto repertorio n. 133 del 16-07-2010 apposito contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale con Banca Carime S.p.a., allo stato attuale in regime di proroga fino al 31.12.2015, nelle more dell'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;
- che la Banca, Istituto tesoriere, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che con nota prot. n. 24 in data 15/05/2015 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato - IGEFPA - Ufficio XIII, l'apertura del Conto di Tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA- Ufficio XIII con nota Prot. n. 44327 del 26/05/2015 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 319442 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Cosenza intestata "COMM. STRA. LIQ. COMUNE GRIMALDI";
- che il Commissario Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che il Commissario Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi:

Tutto ciò premesso e considerato

Delibera

1. La presente è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di istituire il servizio di cassa presso Banca Carime S.p.a. - Ubi Banca - di Cosenza, Filiale di Rogliano, per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Grimaldi.
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa di questo Organo straordinario di liquidazione;
4. Di procedere alla sottoscrizione ed alla stipula della convenzione di cui trattasi.
5. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione all'Istituto Tesoriere del Comune di Grimaldi, Banca Carime S.p.a. - Ubi Banca - di Cosenza, Filiale di Rogliano.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

7. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata, a cura del competente ufficio, all'albo online del Comune di Grimadi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, per la durata di giorni 15 consecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario Liquidatore
Dott. Maurizio Ceccherini

COMUNE DI GRIMADI
Provincia di Cosenza

Il segretarioVerbalizzante.
dott.ssa Bifano Patrizia

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI GRIMALDI E LA BANCA CARIME SPA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici , il giorno .....del mese di ....., tra l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di GRIMALDI rappresentato nella persona del dott. Maurizio Ceccherini, nominato con DPR del 25 marzo 2015 e la BANCA CARIME S.P.A. con sede in Cosenza, Viale Crati snc , codice fiscale e partita IVA 13336590156, rappresentata dal responsabile della filiale di Rogliano, Sig. Antonio Gatto, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante – giusta procura generale rep. n. 39582 racc. n. 17846 del notaio Stefano Camilleri del 11.12.2012, registrata a Cosenza il 17.12.2012 al n. 12995;

PREMESSO CHE:

- il Comune di GRIMALDI (CS) con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2015 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ;
- con DPR del 25 marzo 2015, è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione nella persona del dott. Maurizio Ceccherini, ;
- in data 13 aprile 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art. 252 comma 2, del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il Commissario Straordinario di Liquidazione in data 17.04.2015 si e' regolarmente insediato presso il Comune di Grimaldi, come da deliberazione dello stesso Commissario n. 1 del 17.04.2015;

- ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378, afferente il risanamento degli enti locali dissestati, il Commissario Straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed apre un conto di cassa intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario Straordinario di liquidazione nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria Unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e decreto presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 e delle norme relative al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

CONSIDERATO

- che la Banca d'Italia in data ..... ha attribuito a Banca Carime il n. ..... di Contabilità Speciale presso la

Tesoreria Provinciale dello Stato intestata a "COMM. STRAORD. LIQ. GRIMALDI" ;

- che il Comune di GRIMALDI stipulò apposito Contratto di appalto per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 16.07.2010-31.12.2014 con Banca Carime Spa, Filiale di Rogliano, minisportello di Rogliano, il 16.07.2010;
- che il Commissario Straordinario di Liquidazione non ha personalita' giuridica autonoma e, di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita Iva e Codice Fiscale ma si avvale della personalita' giuridica dell'Ente;
- che il Commissario Straordinaria di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del testo Unico, può auto organizzarsi;

Tutto ciò premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i Comparenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1) Il servizio di cassa viene svolto dal cassiere presso la filiale di Rogliano, nei giorni e durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico.

ARTICOLO 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1) Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto

- la riscossione delle entrate di pertinenza della massa attiva di cui al piano di risanamento redatto dal Commissario Straordinario di Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al cassiere apposita documentazione;
- il pagamento delle spese di pertinenza della massa passiva di cui al predetto piano di risanamento,con le modalità contenute negli articoli che seguono.

2) L' esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali.

ARTICOLO 3

ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'esercizio finanziario del Commissario Straordinario di Liquidazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ARTICOLO 4

RISCOSSIONI

1) Le entrate sono incassate dal cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Commissario Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e

firmati dal Commissario stesso; nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli, ai sensi della normativa vigente.

2) Il Commissario Straordinario di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3) Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4) gli ordinativi di incasso devono contenere:

a) la denominazione dell'Organo Straordinario di liquidazione ;

b) l'indicazione del debitore

c) la somma da riscuotere e le cifre in lettere;

d) la causale del versamento;

f) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario,

g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

i) la codifica SIOPE

5) A fronte dell'incasso il cassiere rilascia, in luogo e vece del Commissario Straordinario di Liquidazione , regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario,

compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

ARTICOLO 5

PAGAMENTI

1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Commissario Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Commissario Straordinario di Liquidazione o, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo, ai sensi della normativa vigente.

2) Il Commissario Straordinario di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3) Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario di Liquidazione con assunzione di responsabilità da parte del cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Commissario Straordinario di Liquidazione sia dei terzi creditori in ordine alla

regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

5) I mandati di pagamento devono contenere:

a) la denominazione del Commissario Straordinario di Liquidazione ;

b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;

c) l'ammontare della somma lorda – in cifre o in lettere – e netta da pagare;

d) la causale del pagamento;

f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;

g) la codifica;

h) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;

i) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

l) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;

m) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

n) la codifica SIOPE

6) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Commissario Straordinario di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al cassiere.

7) Il cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento dei mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il cassiere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato.

9) Il cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Commissario Straordinario di Liquidazione. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

10) I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, due giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza.

11) Il cassiere é esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei

dati evidenziati dal Commissario Straordinario di Liquidazione sul mandato.

12) Il cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d' ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

13) Il Commissario Straordinario di Liquidazione si impegna a non consegnare mandati al tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

14) Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Commissario Straordinario di Liquidazione ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari, eccetto i bonifici. Pertanto il cassiere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.

15) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro " pagato" . In alternativa ed ai medesimi

effetti, il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di liquidazione unitamente, in allegato al proprio rendiconto.

16) Su richiesta del Commissario Straordinario di liquidazione , il cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ARTICOLO 6

TRASMISSIONE DI ATTI O DOCUMENTI

Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Commissione Straordinaria di Liquidazione al cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta di cui una vistata dal cassiere, funge da ricevuta per il Commissario Straordinario di Liquidazione. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

1) Il cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa. Deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2) Il cassiere è tenuto a mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione copia del giornale di cassa e, con la periodicità trimestrale l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere

disponibile i dati necessari per le verifiche di cassa.

3) Nel rispetto delle relative norme di legge, il cassiere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

ARTICOLO 8

VERIFICHE ED ISPEZIONI

Il Commissario Straordinario di liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

ARTICOLO 9

GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Il cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dello stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

ARTICOLO 10

IMPOSTA DI BOLLO

1) Il Commissario Straordinario di Liquidazione si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservazione delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.

ARTICOLO 11

CONDIZIONI, COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

Per il servizio di cui alla presente convenzione, ai sensi dell' art. 6 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 21/1993 del 20.09.1993, il compenso deve essere ricompreso in quello già dovuto dal Comune di Grimaldi.

Al cassiere devono essere riconosciute le seguenti condizioni:

1 - rimborso, da effettuarsi con periodicità semestrale delle spese relative a bolli, postali e stampati. Il Cassiere procede alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota – spese. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente articolo 5

2 - Commissioni su bonifici a carico del Commissario Straordinario di Liquidazione :€ 2,50.

- I tassi di interesse che regoleranno il servizio sono i seguenti:
- Tasso creditore: Euribor 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, tempo per tempo vigente, diminuito di 0,02 punti percentuali;
- Tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, tempo per tempo vigente, aumentato di 5,00 punti percentuali.

ARTICOLO 12

DURATA DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione avrà durata dalla data di

sottoscrizione del contratto al..... ovvero in data precedente qualora l'Organo Straordinario di Liquidazione termini le attività' di liquidazione .

ARTICOLO 13

SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1) Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono tutte a carico del Cassiere .

ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, in relazione alle operazioni svolte per il servizio di cassa, l'Organo Straordinario di Liquidazione, in qualità' di responsabile del trattamento dei dati, designa il cassiere quale responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto.

2) Il cassiere si impegna a trattare i dati acquisiti dal Commissario Straordinario di Liquidazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività affidategli e connesse al servizio di cassa, nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

ARTICOLO 15

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

"Il cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche".

ARTICOLO 16

RINVIO

1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

1)- Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del foro di Cosenza.

ARTICOLO 18

DOMICILIO DELLE PARTI

1) Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, il Commissario Straordinario di Liquidazione e il cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Per il Commissario Straordinario di Liquidazione : c/o Comune di Grimaldi.
- per il cassiere : Agenzia di Rogliano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Il commissario Straordinario di liquidazione)

BANCA CARIME SPA

(Il Legale rappresentante)